

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. L'accettazione degli ordini è data esclusivamente dalla sede di MILANO, Via M. Pannunzio, 4 della GENERALCONTROL S.p.a., mediante conferma scritta.
2. I dati relativi al funzionamento, al rendimento, al peso, alle dimensioni ecc. riferiti nei cataloghi e nella pubblicità della GENERALCONTROL o delle CASE COSTRUTTRICI si intendono indicativi e forniti solo a titolo informativo, mentre avranno rilevanza ai fini contrattuali solo le specifiche tecniche allegatae all'offerta della GENERALCONTROL S.p.a.
3. I termini di consegna decorrono dal momento dell'acconto o quota all'ordine e della concessione delle garanzie eventualmente pattuite.  
I termini di consegna si computano in giorni lavorativi. Non sono imputabili alla GENERALCONTROL gli eventuali ritardi nella consegna giustificati da cause di forza maggiore o da altre cause non soggette al suo controllo (ritardi nella consegna da parte dei Costruttori o subfornitori, sospensioni dei trasporti, comportamenti di terzi, ecc.).  
In questi casi è espressamente escluso ogni diritto dell'acquirente a qualsiasi indennizzo, a qualunque titolo.
4. L'acquirente deve ritirare la merce non oltre 10 gg. dalla spedizione dell'avviso di approntamento.  
Trascorso tale termine, dovrà pagare alla venditrice per spese di garanzia e magazzinaggio la somma di € 0,50 al giorno, per ogni quintale di materiale, fermo e impregiudicato restando ogni altro diritto della venditrice, per ulteriori spese o danni. I prezzi indicati nell'ordine si intendono fissi e validi per ritiro e pagamento della merce da parte dell'acquirente entro 60 giorni.  
In caso di mancato ritiro, è facoltà della GENERALCONTROL S.p.a. di annullare l'ordine per inadempienza dell'acquirente. In questo caso l'eventuale anticipo versato sarà acquisito dalla venditrice a titolo di indennità, rimanendo a carico dell'acquirente ogni e qualsiasi spesa legale, fiscale ecc., inerente e conseguente, come pure il risarcimento di ogni e qualsiasi danno ulteriore.
5. Come luogo della consegna si intende sempre il magazzino GENERALCONTROL di MILANO, via M. Pannunzio 10 e non costituisce deroga l'eventuale consegna o spedizione altrove. Il trasporto si intende sempre per conto e a rischio e pericolo dell'acquirente, pur se i prodotti – per speciali accordi anche risultanti per iscritto – vengano forniti franco destino.
6. Il luogo del pagamento è esclusivamente la sede di Milano della GENERALCONTROL. Non costituisce deroga l'eventuale facoltà, concessa al cliente, di pagare il prezzo in tutto o in parte per mezzo di cambiali, vaglia cambiari, tratte, cessioni ecc.
7. Le fatture sono pagabili al domicilio della GENERALCONTROL o negli altri modi indicati dalla stessa.  
I termini di pagamento si intendono rigorosamente tassativi: qualsiasi ritardo darà quindi diritto alla venditrice, tra l'altro, di considerare l'acquirente decaduto dal beneficio del termine o di sospendere successive consegne anche per altre forniture, fermo ogni altro diritto della venditrice stessa.  
Nessuna eccezione relativa al pretesto inadempimento della venditrice o a vizi della merce fornita, dà diritto all'acquirente di sottrarsi al pagamento, nelle misure e con le modalità pattuite.
8. Gli imballaggi, le tasse e le imposte sono a carico dell'acquirente. Gli imballaggi non sono restituibili.
9. Il montaggio e la messa in funzione delle apparecchiature non sono compresi nel prezzo.

## 10. GARANZIA

- 10.1 La GENERALCONTROL S.p.a. garantisce che la merce è esente da difetti di materiali e di costruzione e pertanto si impegna a riparare o a sostituire gratuitamente, a sua scelta e presso il proprio magazzino sito in Milano, Via M. Pannunzio 10, quella merce che venisse da essa riconosciuta difettosa.  
La merce ritenuta difettosa dovrà essere fatta pervenire a cura e spese dell'acquirente presso il magazzino di cui sopra della GENERALCONTROL S.p.a., la quale restituirà la merce riparata o quella sostituita presso il medesimo indirizzo.
- 10.2 Il periodo massimo di garanzia è di 12 mesi a partire dalla data di consegna ed è in ogni caso limitato all'impiego effettivo in esercizio della merce, per un periodo di tempo non superiore a 1000 ore.
- 10.3 La sostituzione o la riparazione di parti o materiale non comportano alcuna proroga del periodo di garanzia.
- 10.4 Sono escluse dalla garanzia le parti normalmente soggette a logorio od usura, in particolare le parti soggette a sostituzione periodica.
- 10.5 La garanzia cessa di diritto ed è esclusa:
  - a) ove la merce sia stata modificata, riparata, smontata o comunque manomessa dall'acquirente, senza la preventiva autorizzazione scritta della GENERALCONTROL;
  - b) ove la merce sia stata impiegata in condizioni diverse da quelle previste dalla Casa Costruttrice e/o non siano state rispettate le relative regole di uso e manutenzione;
  - c) ove l'acquirente sia inadempiente o in mora quanto al pagamento di una qualsiasi scadenza relativa alla fornitura contestata.
- 10.6 È esclusa ogni altra garanzia, diversa da quella di cui al punto 1. In particolare sono esplicitamente esclusi dalla garanzia:
  - oneri di smontaggio, trasporto, rimontaggio ed avviamento;
  - danni diretti e indiretti di qualsiasi natura inclusi danno alle cose o lesione alle persone derivanti dall'uso o dal funzionamento delle apparecchiature fornite dalla GENERALCONTROL S.p.a.;
  - perdite di produzione o lucro cessante connesse al difettoso o mancato funzionamento delle medesime apparecchiature.
11. I prodotti si intendono compravenduti con la riserva della proprietà, con la risoluzione di diritto nel caso di mancato pagamento di qualunque rata o scadenza; con l'acquisizione delle rate corrisposte (nei limiti di legge), senza pregiudizio del risarcimento di ogni altro danno, compreso il mancato utile; con la restituzione, ove occorra, nello stesso luogo della consegna. I prodotti potranno essere rivendicati dalla venditrice, anche se incorporati e congiunti ad immobili ed anche nei confronti di terzi eventualmente titolari di diritti reali sugli immobili. L'acquirente è inoltre obbligato a provvedere diligentemente, a proprie spese, ad idonea copertura assicurativa dei prodotti contro tutti i rischi e per tutto il periodo in cui viga la riserva della proprietà o il privilegio.
12. Foro competente per ogni contestazione e controversia in cui la venditrice sia convenuta è esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Milano.  
Nelle contestazioni o controversie in cui la venditrice sia attrice, questa potrà ricorrere sia all'Autorità Giudiziaria di Milano, sia ad ogni altra autorità competente, secondo il codice di procedura civile.